

Comune di PORPETTO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

approvato dalla delibera C.C. del 24.07.2013

Indice

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 "Campo di applicazione"	4
Art. 2 "Forme di gestione"	4
Art. 3 "Finalità e obiettivi"	4
Art. 4 "Competenze del Comune"	5
Art. 5 "Definizioni"	6

TITOLO 2

PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL GESTORE.....	9
Art. 6 "Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi"	9
Art. 7 "Modalità di conferimento e obblighi dei produttori (Utenze Domestiche e/o Utenze Non Domestiche) di rifiuti"	9
Art. 8 "Caratteristiche delle attrezzature"	10
Art. 9 "Caratteristiche e regolarità del servizio"	10

TITOLO 3

MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....	11
Art. 10 "Modalità di attuazione del servizio di raccolta"	11
Art. 11 "Modalità generali della raccolta cassonetti"	11
Art. 12 "Accesso alla proprietà privata"	13
Art. 13 "Frazione secca residua"	13
Art. 14 "Contenitori per pannolini e pannoloni e servizio dedicato di raccolta (frazione secca)"	13
Art. 15 "La raccolta differenziata"	14
Art. 16 "Raccolta della frazione umida"	14
Art. 17 "Raccolta di carta e cartone"	14
Art. 18 "Raccolta del vetro"	14
Art. 19 "Raccolta delle frazioni plastica, lattine e barattoli"	14
Art. 20 "Raccolta degli scarti di giardino"	15
Art. 21 "Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli"	15
Art. 22 "Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi"	15
Art. 23 "Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni"	16
Art. 24 "Rifiuti provenienti da strutture sanitarie ed assimilate"	17
Art. 25 "Raccolta degli oli vegetali domestici"	17
Art. 26 "Raccolta dei rifiuti tessili e degli abiti usati"	17
Art. 27 "Raccolta di rifiuti inerti da opere di manutenzione"	18
Art. 28 "Compostaggio domestico"	18

TITOLO 4

RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO	19
Art. 29 "Definizioni"	19
Art. 30 "Campo di applicazione"	19
Art. 31 "Modalità del servizio di spazzamento"	19
Art. 32 "Cestini getta carte e porta rifiuti"	19
Art. 33 "Raccolta delle foglie"	20
Art. 34 "Pulizia dei mercati"	20

Art. 35 "Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti, luna park"	20
Art. 36 "Disposizioni diverse"	20
Art. 37 "Volantinaggio"	21
Art. 38 "Sgombero della neve"	21
Art. 39 "Pulizia delle caditoie stradali"	21
Art. 40 "Siringhe abbandonate"	22
TITOLO 5	
CRITERI DI ASSIMILABILITÀ.....	23
Art. 41 "Criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti"	23
Art. 42 "Rifiuti speciali assimilabili agli urbani: criteri qualitativi e quantitativi"	23
Art. 43 "Rifiuti speciali e rifiuti speciali non assimilati agli urbani: raccolta e smaltimento"	27
TITOLO 6	
DISCIPLINA ED INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI PULIZIE OBBLIGATORIE E BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI	28
Art. 44 "Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni"	28
Art. 45 "Manutenzione e stato di conservazione dei terreni non edificati"	28
Art. 46 "Abbandono di rifiuti in aree pubbliche"	28
Art. 47 "Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati"	29
TITOLO 7	
UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA.....	30
Art. 48 "Norme per l'utilizzo del Centro di raccolta"	30
Art. 49 "Accesso e principi generali di Regolamento del Centro di raccolta"	30
Art. 50 "Norme comportamentali e misure di sicurezza"	31
Art. 51 "Operatori del servizio"	32
Art. 52 "Orario di apertura"	33
Art. 53 "Categorie di rifiuti conferibili"	33
Art. 54 "La gestione dei rifiuti elettronici RAEE"	34
Art. 55 "Divieti"	34
TITOLO 8	36
DISPOSIZIONI FINALI	36
Art. 56 "Attività di controllo"	36
Art. 57 "Controllo e sanzioni"	36
Art. 58 "Contributi CONAI"	36
Art. 59 "Riferimento ad altri regolamenti" – Norma transitoria.....	37
Art. 60 "Entrata in vigore"	37
ALLEGATO A: Limiti quantitativi per i rifiuti accettati al Centro di Raccolta.....	38
ALLEGATO B: Importo sanzioni	40

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 "Campo di applicazione"

1. Il Comune di Porpetto (di seguito Comune) disciplina con il presente Regolamento le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti e agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 ("Norme in materia ambientale") e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi e disposizioni emanate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in particolar modo la L.R. 30/87.

2. Con il presente Regolamento, come previsto dal comma 2 dell'art. 198 del D.Lgs 152/06, il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani, domestici e assimilati, nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza, fissando:

- a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b. le direttive inerenti le modalità di conferimento, la raccolta differenziata e il trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- c. le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e particolari;
- d. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando requisiti e standard minimi da rispettare;
- e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
- f. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 "Forme di gestione"

1. L'Amministrazione Comunale di Porpetto provvede all'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale, in accordo alle forme di gestione di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

2. La fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dell'utilizzo dei cestini collocati su aree pubbliche (vedasi art. 7 comma 13), è riservato alle utenze del territorio comunale.

Art. 3 "Finalità e obiettivi"

1. Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all'osservanza dei principi contenuti nell'art. 178 del D.Lgs 152/06. In particolare tale gestione deve:

- a. essere ispirata al principio di uguaglianza tra cittadini;
- b. garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c. ispirarsi a criteri di obiettività, trasparenza, giustizia e imparzialità;
- d. garantire un'erogazione continua, regolare e senza interruzione dei servizi;
- e. garantire la partecipazione e l'accesso ai cittadini alla prestazione dei servizi ai sensi della vigente normativa.

2. Il Comune assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscono:

- a. la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente;
- b. un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi e la preservazione delle risorse naturali;
- c. l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e agli stili di vita dei cittadini, nonché alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;
- d. il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato e della disciplina dettata dalla Regione e dalla Provincia di Udine;
- e. il raggiungimento e l'eventuale superamento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa;
- f. la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione di rifiuti urbani;
- g. la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, prestando particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.

3. Il Comune, di concerto con il Gestore del servizio pubblico, promuove tutte le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché l'attuazione delle raccolte differenziate finalizzate al recupero di materia ed energia. Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino/utente anche attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica ed impositiva.

Art. 4 "Competenze del Comune"

1. Sono di competenza del Comune, in regime di privativa, **la gestione dei rifiuti urbani** come definiti dall'art. 184 del D.Lgs 152/06, ovvero la gestione dei seguenti rifiuti:

- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a., assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (con riferimento alle misure che vengono stabilite dal presente Regolamento, tenendo conto delle effettive capacità di raccolta da parte del Gestore del servizio pubblico);
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (come definiti dal D.P.R. 254/2003), e gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b., c. ed e.

2. Competono inoltre al Comune, che può avvalersi del Gestore del servizio:

- a. il controllo sulle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- b. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art. 219 del D.Lgs 152/06;
- c. l'emanazione di appositi atti gestionali che recepiscano modifiche del servizio.

3. Competono oltre a ciò al Comune:

- a. i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione dei rifiuti abbandonati,

nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 152/06;

- b. l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 152/06.

4. Restano esclusi dalla privativa comunale i seguenti rifiuti ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs 152/06.

- a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b. i seguenti rifiuti regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
 - le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - i rifiuti radioattivi;
 - i materiali esplosivi in disuso;
 - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - le carogne, le materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- c. i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;
- d. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.

Art. 5 "Definizioni"

1. Ai fini del presente Regolamento vengono riprese dall'art. 183 del D.Lgs 152/06, in particolare, le definizioni di rifiuto, produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo:

- a. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b. produttore: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c. gestione: la raccolta, il trasporto, il trattamento, il recupero o lo smaltimento finale dei rifiuti urbani, compreso il controllo di queste operazioni;
- d. raccolta: l'operazione di prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti, e il loro trasporto;
- e. raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
- f. raccolta differenziata monomateriale: la raccolta idonea ad intercettare un'unica frazione recuperabile di rifiuti;
- g. raccolta differenziata multimateriale: la raccolta idonea a raggruppare nello stesso contenitore o sacco i rifiuti riciclabili appartenenti a più frazioni merceologiche, da destinarsi ad apposito impianto di selezione.

2. Si definiscono inoltre:

- a. utenti domestici (UD): tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;
- b. utenti non domestici (UND): tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, ovvero tutte le attività produttive e dei servizi in genere, produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani per qualità e quantità;
- c. Gestore del servizio: il soggetto che, in base alle forme di cui al D.Lgs 267/00 e dell'art. 200 e

- seguenti del D.Lgs 152/06, effettua una o più operazioni di gestione dei rifiuti urbani;
- d. conferimento: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
 - e. servizio di raccolta: la raccolta effettuata dal Gestore, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento;
 - f. raccolta a domicilio o porta a porta: operazione di prelievo dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione, in prossimità delle singole abitazioni o attività economiche mediante prelievo da parte del Gestore presso il domicilio dell'utente (solitamente sul marciapiede o area pubblica salvaguardando il transito degli utenti deboli e la circolazione veicolare), in giornate prestabilite o su chiamata;
 - g. raccolta stradale: raccolta dei rifiuti effettuata previo conferimento degli stessi da parte dell'utente in appositi contenitori posti in area pubblica, di tipo stradale (cassonetti) o interrati o posti all'interno dei Centri di Raccolta e svuotati periodicamente dal Gestore;
 - h. servizio integrativo di raccolta: la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio di rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l'utente;
 - i. Centro di Raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - j. spazzamento stradale: modalità di raccolta dei rifiuti raccolte dallo spazzamento su strada;
 - k. compostaggio domestico: l'attività di raccolta con vari sistemi (generalmente in concimaia o in composter) degli scarti organici e vegetali, per la trasformazione degli stessi in compost;
 - l. compost: humus, terriccio o ammendante dei terreni ottenuto dalla trasformazione dei rifiuti organici di cucina e degli scarti dei giardini, ad opera di microrganismi;
 - m. rifiuti domestici: rifiuti, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; per definizione i rifiuti domestici non rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi (art. 184, comma 4, D.Lgs 152/06);
 - n. rifiuti esterni: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti, di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e canali appartenenti a pubblici demani;
 - o. rifiuti assimilati agli urbani: sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e da luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità come disposto dal Titolo 5 (in attesa della definizione dei criteri qualitativi e quantitativi e delle linee guida per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ai sensi dell'art. 195 comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/06);
 - p. rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali inclusi i rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale;
 - q. rifiuti organici (Frazione Organica dei RU): materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili; a loro volta si suddividono in:
 - i. *verde*: comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sulla componente vegetale (orti, giardini, aree verdi ecc.) sia pubbliche che private;
 - ii. *umido*: comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, tovaglioli di carta e simili);
 - r. rifiuti secchi riciclabili: rifiuti costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:
 - i. *carta e cartone e imballaggi di carta e cartone*: materiale a base cellulosa (carta

- grafica, cartone, cartoncino, contenitori per bevande tipo tetrapack, ecc.), salvo quanto definito di volta in volta dal Gestore sulla base degli impianti di destinazione;
- ii. imballaggi in plastica: frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e rifiuti da imballaggi in plastica, salvo quanto definito di volta in volta dal Gestore sulla base degli impianti di destinazione di tali rifiuti;
- iii. vetro e imballaggi in vetro: bottiglie, oggetti in vetro, lampadine escluse;
- iv. imballaggi metallici: lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici;
- v. abiti usati;
- vi. altre frazioni riciclabili non comprese nei commi precedenti;
- s. ingombranti / durevoli: rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (mobili, reti, materassi, televisori, computers, piccoli elettrodomestici, frigoriferi, ecc.);
- t. rifiuti secchi non riciclabili o rifiuti non differenziati: Rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia ovvero tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero di materiale e che siano quindi destinate a forme di recupero energetico o smaltimento.;
- u. RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche): come definiti dal D.Lgs 151/05, si tratta di apparecchiature le cui categorie sono riportate nell'allegato 1° del decreto stesso:
- grandi elettrodomestici;
 - piccoli elettrodomestici;
 - apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni;
 - apparecchiature di consumo;
 - apparecchiature di illuminazione, comprese le lampadine e i tubi fluorescenti (al neon e a scarica);
 - strumenti elettrici ed elettronici;
 - giocattoli ed apparecchiature per lo sport ed il tempo libero;
 - dispositivi medici;
 - strumenti di monitoraggio e controllo;
 - distributori automatici.
- v. rifiuti urbani con caratteristiche di pericolosità (RUP):
- pile alcaline: pila a stilo o a bottone;
 - medicinali: farmaci scaduti;
 - contenitori identificati con il simbolo T&F: inchiostri, adesivi, vernici, solventi, ecc.;
 - batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio.

TITOLO 2

PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL GESTORE

Art. 6 "Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi"

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs 152/06, organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere alle utenze domestiche e non domestiche di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti da imballaggi.
2. Il Comune garantisce la copertura omogenea del territorio. La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti deve essere effettuata secondo i criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza, l'economicità del servizio, il coordinamento con la gestione di altri rifiuti ed il loro reinserimento nei cicli produttivi e naturali.
3. Gli imballaggi secondari prodotti dalle attività possono essere conferiti al sistema pubblico solo attraverso la raccolta differenziata, ovvero reimmessi nel mercato con l'attuazione di un regime di "vuoto a rendere" realizzati sulla base di standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione.

Art. 7 "Modalità di conferimento e obblighi dei produttori (Utenze Domestiche e/o Utenze Non Domestiche) di rifiuti"

1. Il conferimento dei rifiuti è un obbligo del produttore (e detentore) e deve avvenire esclusivamente nelle modalità previste e impartite dal Comune. E' pertanto obbligatorio per le utenze il ritiro degli appositi contenitori (identificati da apposito codice) per le varie tipologie di rifiuto prodotte, fatti salvi i casi di esclusione o di smaltimento in altre forme consentite e documentabili.
2. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati separatamente e conferiti osservando scrupolosamente i criteri previsti per la loro separazione.
3. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun oggetto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quello al quale è destinato (salvo le deroghe previste).
4. Il Comune, nelle forme previste dalle vigenti leggi, può emanare ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza.
5. I rifiuti urbani, domestici o assimilati devono essere tenuti all'interno dei luoghi di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e odori.
6. Gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione e stoccaggio dei rifiuti per il successivo conferimento al servizio pubblico.
7. E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde e qualunque luogo aperto al pubblico.
8. E' fatto divieto di conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle della corretta raccolta differenziata indicata nel presente Regolamento; in particolar modo è fatto divieto di collocare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei contenitori appositamente istituiti.
9. E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo le modalità che possono recare danno all'ambiente e/o alla salute pubblica, in particolar modo incendiarli.
10. E' vietato introdurre nei contenitori sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali metallici e non, oggetti taglienti o acuminati, se non adeguatamente protetti.
11. E' vietato conferire, mescolare ad altri "flussi": Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti

Inerti, materiali (metallici e non) che possono arrecare danni all'ambiente, ai mezzi di raccolta e trasporto, oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

12. E' fatto divieto conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento rifiuti.

13. E' vietato inoltre agli utenti:

- ogni forma di cernita manuale dei rifiuti;
- spostare, manomettere, danneggiare i contenitori per la raccolta dei rifiuti pubblici di terzi;
- imbrattare con scritte, disegni, adesivi, attrezzature adibite al servizio rifiuti;
- intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- utilizzare i cestini portarifiuti per il conferimento dei rifiuti domestici;
- imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta/plastica, lattine, mozziconi, gomma da masticare ecc.);
- conferire rifiuti che non siano prodotti sul territorio comunale.

Art. 8 "Caratteristiche delle attrezzature"

1. E' fatto divieto di manomettere o danneggiare le attrezzature adibite al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, quali: contenitori per la raccolta porta a porta o cassonetti stradali, cestini getta carte e porta rifiuti, campane interrate, ecc.

2. E' fatto divieto di imbrattare con scritte, disegni, adesivi, o spostare le attrezzature adibite al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Art. 9 "Caratteristiche e regolarità del servizio"

1. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati viene eseguita su tutto il territorio comunale. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta non comporta esonero o riduzione del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi.

2. Il Comune in caso di temporanea interruzione del servizio di raccolta può fare azione di rivalsa sul Gestore applicando specifica penale prevista dal contratto di servizio, salvo che l'interruzione non si configuri come reato penale.

TITOLO 3

MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 10 "Modalità di attuazione del servizio di raccolta"

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti può essere svolto con le seguenti modalità:
 - a. prelievo "domiciliare" (raccolta porta a porta) con gli appositi contenitori affidati agli utenti in comodato d'uso dal Comune o tramite cassonetti stradali;
 - b. conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore al Centro di raccolta in funzione dei singoli servizi di raccolta effettivamente attivati;
 - c. contenitori stradali dedicati alla raccolta di pile e farmaci;
 - d. contenitore interrato dedicato alla raccolta del vetro posto in contesto architettonico di pregio.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta;
3. E' obbligatorio il conferimento dei rifiuti del presente Regolamento al servizio pubblico, e non è ammessa eccezione alcuna, salvo che il Sindaco autorizzi forme temporanee sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti per i quali non sia ancora istituito il relativo servizio.

Art. 11 "Modalità generali della raccolta cassonetti"

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani viene attuato, con la separazione dei flussi, mediante il sistema di raccolta "cassonetti".

1. Il servizio di raccolta "cassonetti" consiste nella raccolta dei rifiuti prodotti dai cittadini presso il piano stradale e dalle utenze non domestiche presso i luoghi delle rispettive attività. Di norma il metodo consente la possibile identificazione dell'utenza singola che ha eseguito il conferimento, anche se il Comune può prevedere conferimenti collettivi, da parte di più utenze mediante l'utilizzo di bidoni comuni per condomini o per piccoli agglomerati di abitazioni ben delimitati.
2. La raccolta "cassonetti" con svuotamento dei contenitori, avverrà al piano terra di ogni postazione o stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada pubblica. Il Gestore passerà provvedendo alla raccolta dei contenitori. Questi vengono collocati, negli spazi appositamente indicati dal Gestore concordemente al Comune.
3. Il Gestore in accordo con il Comune potrà, in casi particolari, effettuare la raccolta anche in aree diverse, previo sopralluogo e/o verifica tecnica sull'opportunità di svolgere il servizio in tale modo.
4. I rifiuti per i quali è istituito il servizio di raccolta porta a porta, devono essere tenuti all'interno della proprietà e devono essere conferiti la sera precedente al giorno di raccolta. I contenitori rigidi previsti per l'eventuale raccolta presso utenze convenzionate, vanno esposti per la raccolta sul marciapiede o in area pubblica. L'utente è tenuto a ritirare quanto prima il proprio contenitore dall'area pubblica dopo lo svuotamento da parte del Gestore. E' fatto divieto di collocare stabilmente sul suolo pubblico i bidoni.
5. Il servizio di raccolta a cassonetti prevede il deposito sulla pubblica via dei rifiuti all'interno dei contenitori adibiti alla raccolta urbana e differenziata.
6. Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale nell'ambito della prossima via pubblica o in alternativa strada privata con convenzione da concordarsi con il Gestore.
7. E' vietato il conferimento al di fuori dei punti di raccolta indicati o in altri ambiti.
8. Gli utenti sono tenuti a effettuare particolare attenzione all'uso dei cassonetti e in particolare a non danneggiare, cancellare adesivi, imbrattare o attaccare manifesti o altro.
9. Modalità di assegnazione, obblighi, furto, rottura e distribuzione dei contenitori della raccolta

differenziata:

1A.L'assegnazione di eventuali contenitori della raccolta differenziata è un diritto di tutti coloro che sono in posizione regolare nei confronti della TARES.

1B.L'assegnazione dei contenitori avviene presso i locali indicati dall'Ufficio Tecnico previa esibizione all'addetto preposto alla distribuzione di:

- documentazione comprovante la regolare posizione contributiva ai fini TARES (es. attestazione di pagamento dell'ultima rata scaduta).
- codice fiscale.

All'atto della distribuzione l'assegnatario deve indicare correttamente gli estremi della posizione TARES.

1C.Alla consegna dei contenitori viene annotato un numero di codice a barre che identifica l'assegnatario; da quel momento l'utente è direttamente responsabile degli stessi in quanto assegnati in comodato d'uso.

2A.In caso di trasferimento presso altro Comune l'assegnatario ha due opzioni:

- riconsegna dei contenitori dopo comunicazione all'Ufficio Tributi e compilazione di apposito modello.
- voltura dei contenitori ai nuovi inquilini dopo comunicazione all'Ufficio Tributi e compilazione di apposito modello da entrambe le parti.

2B.In caso di trasferimento entro il Comune è possibile mantenere gli stessi contenitori previo comunicazione sia all'Ufficio Tributi che all'Ufficio (Tecnico/Ambiente).

2C.In caso di morte dell'assegnatario i parenti più prossimi, il tutore o la persona delegata sono tenuti a comunicare sia all'Ufficio Tributi che Ambiente l'intenzione di voltura o riconsegna dei contenitori in modo tale da mantenere traccia.

3A.Poiché i contenitori sono distribuiti in comodato d'uso e quindi l'assegnatario risulta direttamente responsabile degli stessi, in caso di furto è tenuto ad esporre regolare denuncia presso gli Uffici della Polizia Giudiziaria.

3B.In caso di furto, dopo aver esposto regolare denuncia, o anche in caso di rottura dei contenitori per cause accidentali (es. manovre operatori...) viene garantita la distribuzione di quelli sostitutivi.

10. Esistono due tipologie di contenitori: *standard* e grandi *carrellabili*.

Per quanto riguarda i bidoni standard le utenze sono tenute a recarsi personalmente presso il luogo indicato dall'Ufficio Tecnico per la distribuzione. Per quanto riguarda i bidoni grandi carrellabili destinati alle utenze condominiali o alle ditte, per motivi tecnici, la distribuzione viene effettuata dal Comune stesso previo contatto con l'Ufficio Tecnico; nulla vieta nel caso ci sia la disponibilità che l'utenza stessa possa muoversi in autonomia recandosi personalmente presso il luogo indicato dall'Ufficio Tecnico.

11. L'utente ha l'obbligo di esporre i contenitori presso l'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale.

12. I contenitori, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito dei pedoni, cicli ed automezzi, dovranno essere depositati la sera precedente al giorno di raccolta non prima delle ore 19.00 e non oltre le ore 24.00. Per i negozi l'esposizione è permessa a partire dall'orario di chiusura e in genere non prima delle 19.00, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5.

13. Mediante appositi atti di natura gestionale potranno essere individuati orari diversi per ragioni di tutela sanitaria e del decoro urbano, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni.

14. Le utenze che raccolgono i rifiuti indifferenziati in appositi contenitori collettivi dovranno esporre gli stessi all'esterno del proprio domicilio o in aree direttamente accessibili dal personale addetto alla raccolta, con le stesse precauzioni descritte ai commi 3 e 4.

15. I rifiuti, in attesa di essere conferiti al Gestore della raccolta, devono essere conservati a cura del produttore all'interno della proprietà privata in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Art. 12 "Accesso alla proprietà privata"

1. Di norma non è previsto l'accesso del personale che effettua il servizio di raccolta rifiuti alla proprietà privata; questo potrà essere previsto per esigenze di praticità legate al servizio o consentito su esplicita richiesta dell'utente previa valutazione del Gestore e del Comune. In tal caso i proprietari o comunque gli aventi titolo sono tenuti a rilasciare autorizzazione scritta all'accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private. Nel caso in cui l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il Comune è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento o ostacolo.

Art. 13 "Frazione secca residua"

1. La raccolta avviene mediante il conferimento dei rifiuti al piano stradale in cassonetti posizionati dal Comune tali da evitare dispersioni del loro contenuto. Alcune utenze non domestiche potranno essere dotate da uno o più contenitori più grandi (carrellati o cassonetti).

2. La frequenza minima di raccolta è settimanale (vedi anche art. 14).

3. L'utente ha l'obbligo di depositare nei contenitori o presso l'esterno del proprio domicilio in modo ben ordinato, ovvero limitando gli spazi di deposito predisposti e finalizzati al conferimento del rifiuto, i quali in ogni caso sono localizzati in prossimità della sede stradale.

4. I contenitori, allineati delle diverse tipologie di materiale avranno delle etichette/adesivi che indicheranno l'esatto conferimento dei vari rifiuti in modo tale da non costituire equivoci sull'esatto conferimento, dovranno essere depositati con cura non arrecando danneggiamenti alle attrezzature. Per i negozi l'eventuale esposizione del rifiuto è permessa a partire dall'orario di chiusura e in genere non prima delle 19.00, fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento comunale e dai singoli accordi col Gestore.

5. Mediante appositi atti di natura gestionale potranno essere individuati orari diversi per ragioni di tutela sanitaria e del decoro urbano, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni.

6. Le utenze che raccolgono i rifiuti indifferenziati in appositi contenitori collettivi dovranno esporre gli stessi all'esterno del proprio domicilio o in aree direttamente accessibili dal personale addetto alla raccolta, con le stesse precauzioni descritte ai commi 3 e 4.

7. I rifiuti, in attesa di essere conferiti al Gestore della raccolta, devono essere conservati a cura del produttore all'interno della proprietà privata in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

8. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1., i rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni e condomini, nonché quelli derivanti dalla pulizia di scale, corridoi, cortili e altri spazi comuni di edifici privati devono essere conservati, a cura degli abitanti, sempre all'interno della proprietà privata, negli appositi contenitori eventualmente presenti, ponendoli tempestivamente nei luoghi di deposito a ciò destinati.

Art. 14 "Contenitori per pannolini e pannoloni e servizio dedicato di raccolta (frazione secca)"

1. Le utenze che producono pannolini e/o pannoloni (ad esempio Istituti geriatrici, Aziende Ospedaliere, Case di Cura, ecc...), su specifica richiesta da presentare su apposito modulo al Comune, possono richiedere ulteriori contenitori con coperchio per il conferimento di tali rifiuti, e un passaggio o passaggi aggiuntivi degli operatori per la raccolta di tale materiale, con frequenza da concordare. L'utente ha l'obbligo di esporre il contenitore contenente i rifiuti presso l'esterno della propria area in modo accessibile ai mezzi di raccolta, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale. L'utente ha pure l'obbligo di presentare richiesta scritta di disdetta del servizio su apposito modulo al Comune al

temine della necessità di integrazione del servizio.

Art. 15 "La raccolta differenziata"

1. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuto: vetro, carta e cartone, imballaggi metallici (in alluminio, acciaio o banda stagnata), imballaggi in plastica, rifiuti umidi, scarti vegetali o verde, rifiuti ingombranti, rifiuti pericolosi o particolari (batterie e pile, farmaci scaduti), oli vegetali domestici, che verranno successivamente avviati ad impianti di recupero o a smaltimento controllato.
2. I rifiuti oggetto di raccolta differenziata, devono essere conferiti negli appositi contenitori collocati sul piano stradale per l'ordinario servizio di raccolta di rifiuti urbani.

Art. 16 "Raccolta della frazione umida"

1. Sono soggetto di raccolta della frazione umida tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica di attività quali mense, ristoranti, negozi di frutta e verdura, ecc.
2. Il conferimento della frazione umida avviene tramite cassonetto stradale da 240 litri, effettuata ricorrendo a contenitori rigidi di dimensioni adeguate alla tipologia d'utenza e con una frequenza minima di raccolta pari ad almeno due volte alla settimana.
3. L'Amministrazione comunale richiede che il rifiuto umido venga conferito sfuso o utilizzando esclusivamente sacchetti biodegradabili compatibili con il conferimento agli impianti di compostaggio (preferibilmente con sacchetti realizzati con carta riciclata trattata antiumido o anche mediante sacchetti di carta usati per alimenti tipo il pane).

Art. 17 "Raccolta di carta e cartone"

1. Il conferimento della frazione cellulosica dei rifiuti urbani avviene tramite cassonetto stradale di varie dimensioni, adeguate alla tipologia d'utenza e con una frequenza di raccolta di almeno una volta ogni due settimane. Tale raccolta riguarda l'intercettazione di carta da ufficio, giornali, riviste, contenitori in tetrapak. La carta e il cartone (se di piccole dimensioni) devono essere conferiti nell'apposito contenitore sfusi o in sacchi di carta; non devono essere utilizzati sacchi o sacchetti in plastica. Per le utenze non domestiche, inoltre, sul territorio comunale è attivo un sistema di raccolta "porta a porta" del cartone, con frequenza di svuotamento settimanale. Il percorso di raccolta è basato su un elenco di utenze che hanno segnalato al Comune – Ufficio Tecnico la necessità di una raccolta dedicata per il cartone, in quanto produttrici di tale rifiuto.

Art. 18 "Raccolta del vetro, lattine e barattoli"

1. Il conferimento degli imballaggi di vetro, lattine e barattoli avviene tramite cassonetto stradale da 240 litri ricorrendo a contenitori di dimensioni adeguate alla tipologia d'utenza e con una frequenza di raccolta minima di almeno una volta ogni due settimane.
2. Tale raccolta riguarda l'intercettazione di imballaggi in vetro quali bottiglie, barattoli e vasetti, bicchieri, piccoli frammenti vetrosi, lattine in alluminio, barattoli e latte in banda stagnata, piccoli oggetti e minuterie in metallo.
3. La frazione multimateriale "vetro, lattine e barattoli" deve essere conferita sfusa e non devono essere utilizzati sacchi o sacchetti in plastica.
4. Gli oggetti di vetro di maggiori dimensioni (es. damigiane, lastre ecc.) che non possono essere inseriti nei contenitori, devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta.

Art. 19 "Raccolta delle frazioni plastica"

1. Gli imballaggi in plastica vengono raccolti con sistema a cassonetti ricorrendo a contenitori di

dimensioni adeguate alla tipologia d'esigenza e con una frequenza di raccolta di almeno una volta a settimana.

2. Tale raccolta riguarda l'intercettazione degli imballaggi in plastica quali bottiglie, flaconi, vaschette, vasetti per yogurt, film estensibile, sacchetti, confezioni per alimenti e imballaggi in genere.
3. Gli imballaggi in plastica devono essere conferiti sfusi o all'interno di sacchetti di plastica.

Art. 20 "Raccolta degli scarti di giardino"

1. Gli scarti di giardino (sfalci, potature e ramaglie, foglie ecc.) provenienti dalla manutenzione di aree a verde pubblico e privato vengono raccolti mediante conferimento diretto da parte del produttore nelle navette stradali o al Centro di Raccolta, una volta operativo.

Art. 21 "Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli"

1. I rifiuti ingombranti e durevoli non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti e durevoli delle utenze domestiche vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

a. mediante un servizio di raccolta in piazza con cadenza periodica predeterminata e resa nota all'utenza mediante avvisi pubblici;

b. conferimento diretto al Centro di Raccolta, una volta operativo, da parte dell'utenza domestica stessa. Sono sottoposti alle disposizione del presente comma i seguenti beni durevoli e materiali ingombranti (elenco non esaustivo):

- frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d'aria;
- televisori, computer, stampanti, accessori e fotocopiatrici;
- lavatrici e lavastoviglie;
- materassi e reti da letto;
- mobili.

3. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti delle utenze non domestiche, che superino i limiti di cui all'**Allegato A**, che sancisce le soglie massime per il conferimento presso il Centro di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, vengono effettuati mediante un servizio a pagamento da concordarsi con il Gestore del servizio di raccolta, nei limiti qualitativi e quantitativi imposti dallo stesso Gestore.

Art. 22 "Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi"

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani. I rifiuti urbani pericolosi, individuati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e succ., e quelli identificati con il codice CER 20 asteriscato nell'allegato A – Parte quarta del D.Lgs 152/06, provenienti da utenza domestica, sono oggetto di conferimento separato secondo le modalità di seguito indicate:

- a) le pile usate di cui all'articolo 1 del decreto Ministeriale 03/07/2003 n. 194, fatte salve le disposizioni di cui all'art.9 quinquies del decreto legge 09/09/1987 n. 387 convertito dalla legge n. 475/1988, sono consegnate, ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto ministeriale n. 194/2003, ad un rivenditore convenzionato con il Gestore. In alternativa tali rifiuti, con l'esclusione degli accumulatori al piombo esauriti, sono conferiti entro gli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio;
- b) i farmaci scaduti o non più utilizzati, devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori stradali all'uopo predisposti;
- c) gli accumulatori esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, saranno

collocati, presso il Centro di raccolta, in apposito contenitore posizionato su un'area coperta, protetta dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti acidi, per essere consegnati successivamente al Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai sensi dell'art.9 quinquies della Legge 09.11.1988, n. 475 o ai consorzi di cui all'art. 235 del D.Lgs 152/06, da parte di ditte terze specializzate aderenti a tali consorzi.

- d) i contenitori di prodotti tossici e/o infiammabili, etichettati con il simbolo "T" e/o "F", quali vernici, inchiostri adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, fitofarmaci non provenienti dall'attività agricola e non assimilati ai rifiuti urbani (L.R. 17/01), dovranno essere conferiti obbligatoriamente, a cura dell'utente, presso il Centro di raccolta.

2. E' fatto divieto tassativo di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari o in altri contenitori. I rifiuti oggetto del presente articolo sono, a cura del produttore, detenuti separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute umana e impatto per l'ambiente.

Art. 23 "Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni"

1. Lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni è disciplinato dal D.P.R. 285/90 e dal "Regolamento comunale di Polizia mortuaria".

2. I rifiuti ordinari prodotti all'interno del cimitero, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 254/2003, sono di seguito individuati:

- a) *rifiuti da esumazione ed estumulazione*: i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione, quali; assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie), avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
- b) *rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali*: materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazioni di cui alla lettera a), devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi entro appositi imballaggi a perdere flessibili.

5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 e del D.Lgs 152/06, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità al presente Regolamento.

6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 5) del D.P.R. 254/2003.

7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1), lettera e), numeri 1) e 3) del D.P.R. 254/2003, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

8. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati alla lettera b), costituiti dai materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs 152/06, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione dei rifiuti provenienti da

altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti dagli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

9. Lo smaltimento delle tipologie di rifiuti cimiteriali non espressamente regolate nei commi precedenti, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 254/2003.

10. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani.

Art. 24 "Rifiuti provenienti da strutture sanitarie ed assimilate"

I rifiuti sanitari sono disciplinati dal D.P.R. 254/2003, e definiti all'art. 2 comma 1 dello stesso D.P.R..

1. Ai fini del presente Regolamento lo smaltimento dei rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire, a carico del produttore nel rispetto delle indicazioni del D.P.R. 254/2003 e tramite operatori specializzati, presso impianti di incenerimento autorizzati. Nel caso in cui l'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla L. 883/78, e al D.Lgs 502/92 e succ. modificazioni, sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture sanitarie medesime, ai sensi dell'art. 266, comma 4, del D.Lgs 152/06. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura sanitaria, che ne curerà lo smaltimento, avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione.

2. I rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani cui al comma 1, lett. g) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, diversi da quelli pericolosi, sono i seguenti:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali è ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs 152/06;
- d) spazzatura;
- e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- f) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- h) rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi del comma 1, lett. m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per i rifiuti urbani.

Art. 25 "Raccolta degli oli vegetali domestici"

1. E' fatto divieto di conferire gli oli vegetali domestici nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati in contenitori o sversati sui marciapiedi o sulle strade o nelle caditoie.

2. Gli oli vegetali domestici devono essere conferiti in appositi contenitori presso il Centro di Raccolta.

Art. 26 "Raccolta dei rifiuti tessili e degli abiti usati"

1. La raccolta dei rifiuti tessili e degli abiti usati può rientrare anch'essa nel circuito della raccolta differenziata. Tali rifiuti potranno pertanto essere depositati dall'utenza anche all'interno di appositi

contenitori stradali, facilmente identificabili per colore, forma e dimensione, distribuiti e posizionati sul territorio comunale in punti opportunamente scelti dal Comune.

Art. 27 "Raccolta di rifiuti inerti da opere di manutenzione"

1. Le sole utenze domestiche possono conferire presso il Centro di raccolta (coi limiti quantitativi riportati in allegato A e in base alle indicazioni stabilite), i materiali inerti (esclusi cartongesso e altre tipologie di materiali non accettati dagli impianti di destinazione) derivanti da piccole opere di manutenzione ordinaria, purché tali lavori siano stati eseguiti direttamente da tali soggetti. I rifiuti inerti provenienti da attività produttive sono definiti come rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs 152/2006 e devono essere conferiti ad un impianto di recupero autorizzato e allo smaltimento in discariche autorizzate per tale tipologia di rifiuto.

Art. 28 "Compostaggio domestico"

1. L'Amministrazione comunale sostiene/incentiva e controlla la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei rifiuti (compostaggio domestico).

2. Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla "in proprio", a mezzo composter o concimaia o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad inconvenienti di natura igienico-sanitaria (esempio: emissione di odori molesti o nocivi). L'amministrazione fornisce su compilazione di apposito modulo, il composter con comodato d'uso gratuito, nei termini previsti dal comodato stesso.

3. Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità:

- a. l'area di compostaggio deve essere localizzata nel rispetto dell'art. 889 (almeno 2 metri tra il confine ed il punto più vicino del perimetro più interno delle opere predette) del codice civile;
- b. deve essere evitata la formazione di liquami e percolati mediante copertura adeguata dell'area e/o miscelazione di materiali assorbenti (segatura, foglie secche, cenere di legna, ecc.);
- c. deve essere garantita l'ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali;
- d. deve essere assicurato un tasso di umidità idonea allo sviluppo degli organismi decompositori;
- e. deve essere evitata la formazione dei cattivi odori;
- f. il materiale legnoso da compostare deve essere opportunamente sminuzzato;
- g. in caso di comparsa di ratti vanno adottati idonei interventi di bonifica;
- h. è consentito l'impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l'innescio e il potenziamento del processo di decomposizione.

4. Il compostaggio domestico effettuato da una utenza che abiti in un condominio deve essere condotto esclusivamente in area di esclusiva pertinenza e non negli spazi comuni condominiali e comunque tale pratica è condizionata al parere degli altri condomini.

5. Le utenze, che praticano il compostaggio domestico e che richiedono la riduzione sulla TARES, tramite apposito modulo, non usufruiscono del servizio di raccolta del rifiuto umido e pertanto non vengono dotati dei contenitori a tal scopo previsti per il servizio di raccolta porta a porta. Il servizio del verde viene consentito solo in casi eccezionali (grosse potature e quantitativi/tipologie di essenze non facilmente compostabili). Per poter chiedere la riduzione TARES la pratica del compostaggio domestico deve essere condotta in un'area di propria pertinenza comunque adiacente alla propria abitazione e non in fondi di proprietà di terzi. Gli uffici comunali preposti effettueranno i dovuti controlli per verificare l'effettiva possibilità di applicazione della riduzione.

6. Ai sensi della normativa vigente è vietato l'uso del dissipatore dei residui alimentari da lavello per l'introduzione dello scarto umido in fognatura.

TITOLO 4

RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 29 "Definizioni"

1. In merito all'organizzazione dei servizi di pulizia del territorio si stabiliscono le seguenti definizioni:
 - a. spazzamento meccanizzato: eseguito con spazzatrice stradale affiancata da operatori muniti di soffiatori;
 - b. spazzamento manuale: eseguito dall'operatore, comprendente la pulizia delle aiuole, delle altre aree non raggiungibili dalla spazzatrice e eventualmente dalle bocche di lupo;
 - c. raccolta delle foglie: attività organizzata stagionalmente (a seconda delle esigenze) con idonee attrezzature.

Art. 30 "Campo di applicazione"

1. Sono comprese le seguenti operazioni principali:
 - a. spazzamento meccanizzato e manuale delle strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali;
 - b. svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti;
 - c. raccolta stagionale delle foglie.
2. Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale, comprendendo le strade e le piazze classificate comunali; i tratti urbani di strade statali e provinciali; le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, ecc.) e siano dotate di regolare pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi nonché di sistema di smaltimento delle acque meteoriche; le aree comunali a verde non recintate; le strade vicinali classificate ad uso pubblico.

Art. 31 "Modalità del servizio di spazzamento"

1. La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento vengono stabilite dal Comune in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate per ogni singola zona di spazzamento, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del presente Regolamento e comunque secondo lo "standard di qualità del servizio" fissato dall'Amministrazione comunale.
2. I mezzi meccanici utilizzati per lo spazzamento devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico ed atmosferico degli spazi urbani.
3. Lo spazzamento quando sia programmato con spazzatrici automatizzate prevede il divieto di sosta temporaneo per le automobili per il giorno e l'ora stabiliti dal Comune. L'inosseranza del divieto di sosta, fa scattare le normali sanzioni stabilite dal Codice della Strada.
4. I rifiuti provenienti dal servizio di spazzamento pubblico delle strade devono essere poi raccolti e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 32 "Cestini getta carte e porta rifiuti"

1. E' prevista una frequenza di svuotamento dei cestini tale da evitare sovrariempimenti ed eventuali sversamenti sul suolo per garantire l'agevole conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini anche in caso di manifestazioni di carattere pubblico. In tali eventi nelle aree interessate viene incrementato il numero dei contenitori. In alcune aree pubbliche del territorio comunale, in via sperimentale, sono stati collocati dei cestini provvisti di apposite separazioni per le principali raccolte differenziate, da utilizzarsi

correttamente.

2. E' fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di strutture produttive ed aree private.

3. Sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio, è vietato gettare o lasciar cadere chewing-gum, mozziconi, ecc.

Art. 33 "Raccolta delle foglie"

1. Le modalità del servizio di raccolta delle foglie, così come definito dall'art. 29 del presente Regolamento, sono definite dal Servizio Tecnico.

Art. 34 "Pulizia dei mercati"

1. I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati al dettaglio, coperti o scoperti, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi smaltendoli in proprio o, se previsto, conferendoli al Gestore del servizio in base alle modalità da questo stabilite.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

3. Nel caso che i rifiuti vengano raccolti dal Comune o dal Gestore, quelli di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area di mercato, in un punto preventivamente concordato con l'ente Gestore al fine di agevolarne la raccolta da parte del Gestore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare o pedonale.

4. Il comune o il Gestore del servizio potrà provvedere, previa valutazione tecnica, al posizionamento di idonei contenitori dedicati alla raccolta del rifiuto mercatale e ad organizzarne il servizio di svuotamento secondo criteri di ottimizzazione del servizio.

Art. 35 "Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti, luna park"

1. Le disposizioni previste dall'articolo precedente si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc.

2. Lo spazzamento delle aree occupate da spettacoli viaggianti è a carico degli occupanti, mediante il pagamento dei relativi oneri previsti dal Comune (TARES, TOSAP/COSAP, ecc.).

Art. 36 "Disposizioni diverse"

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.

2. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro e alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del Gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto a non abbandonarvi residui in genere e ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.

3. I proprietari di cani, gatti e di altri animali domestici da essi condotti per le strade sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i proprietari degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole all'interno di idonei sacchetti, che vanno conferiti nei cestini portarifiuti.

4. Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto allo spazzamento e pulizia vengono asportate

nel rispetto delle disposizioni impartite dagli enti preposti. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti è tenuto a darne comunicazione al Comune.

5. Sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio, nelle aiuole, nei giardini pubblici, è vietato gettare a terra o lasciar cadere qualsiasi materiale solido o liquido quali ad esempio: carte, pacchetti di sigaretta, mozziconi di sigaretta, bucce di frutta o altri rifiuti similari.

Art. 37 "Volantinaggio"

1. Il volantinaggio è consentito esclusivamente mediante introduzione in cassetta postale o consegna direttamente a mano del ricevente.

Art. 38 "Sgombero della neve"

1. Al verificarsi di precipitazioni nevose il Comune provvede alla rimozione e allo sgombero della neve dalle sedi stradali, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, quali scuole, uffici e servizi pubblici, i luoghi di pubblico interesse, gli attraversamenti pedonali ed eventuali punti particolari che verranno individuati di volta in volta. Lo sgombero della neve avviene mediante uso di mezzi meccanici nonché con lo spargimento solitamente di cloruri e/o miscele atti ad evitare il formarsi di ghiaccio sui sopraddetti luoghi.

2. In caso di nevicate con persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo in solido agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, per tutta la larghezza della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza, e curare l'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali.

3. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa dai cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

4. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde, o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

5. Quando si renda necessario procedere alla rimozione di neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.

6. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio, ed operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.

7. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Art. 39 "Pulizia delle caditoie stradali"

1. Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere al fine di assicurarne il regolare deflusso. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata periodicamente secondo i programmi dell'amministrazione.

2. E' fatto divieto ai cittadini di introdurre corpi solidi (oltre a qualsiasi tipo di rifiuto) nelle caditoie stradali, in particolare è vietato eseguire pulizie di vani o marciapiedi recapitando nelle caditoie i rifiuti derivanti da tali operazioni.

Art. 40 "Siringhe abbandonate"

1. In caso di necessità viene effettuata la raccolta delle siringhe abbandonate e rinvenute sul territorio comunale. Le siringhe raccolte vengono trattate in osservanza delle cautele per i rifiuti potenzialmente infetti, come previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254. La cittadinanza, nel caso di ritrovamenti di siringhe, può contattare l'Ufficio Tecnico del Comune, il quale provvederà all'intervento di rimozione, sentito e/o per il tramite del Gestore del servizio pubblico. Ai fini della salvaguardia sanitaria le operazioni di raccolta devono essere eseguite solo da personale all'uopo addestrato, dotato di appositi indumenti protettivi e idonee attrezzature.

approvato nella seduta C.C. del 24.07.2013

TITOLO 5

CRITERI DI ASSIMILABILITÀ

Art. 41 "Criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti"

1. In attesa della definizione dei criteri qualitativi e quantitativi e delle linee guida per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ai sensi dell'art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/06, ai fini della raccolta sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i **rifiuti non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per *qualità* e *quantità*, secondo quanto stabilito all'art. 42 del presente Regolamento.

2. Il Produttore di rifiuti "assimilati agli urbani" che rientra nei limiti qualitativi e quantitativi di assimilazione potrà comunque provvedere autonomamente ad avviare al recupero tali rifiuti con Ditte esterne; in tal caso, in accordo alle disposizioni contenute del Regolamento per la disciplina e l'applicazione del Tributo sui Rifiuti e Servizi, potrà essere *eventualmente* adottata una riduzione del suddetto tributo (TARES).

3. E' garantita la raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari.

Art. 42 "Rifiuti speciali assimilabili agli urbani: criteri qualitativi e quantitativi"

1. Sono **rifiuti speciali** assimilabili agli **urbani** "per qualità" i rifiuti non pericolosi aventi le caratteristiche indicate al punto 1.1.1. della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/1984, ovvero che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, che siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- imballaggi primari (di carta, cartone, plastica, vetro, legno, metallo e simili), purché raccolti in maniera differenziata;
- contenitori vuoti (cassette legno e plastica, fusti vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelli e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- frazioni oggetto di raccolta differenziata (rifiuti di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili, vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo);
- rifiuti biodegradabili di cucine e mense ("umido");

- rifiuti biodegradabili ("verde");
- oli e grassi commestibili;
- ingombranti;
- rifiuti urbani non differenziati (cd, secco non riciclabile).
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- pannelli di materiali vari (legno, gesso, plastica e simili);
- manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.
- nastri abrasivi;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina e simili;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- cavi o materiale elettrico;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- rifiuti derivanti dall'attività di recupero, e rifiuti allo stato solido derivanti dal primo trattamento e/o da sistemi di grigliatura della depurazione delle acque reflue (vaglio);
- in generale, **rifiuti non pericolosi**, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti a uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori, locali pubblici), sempre e comunque assimilabili, come previsto nei punti a) e b), comma 2, art. 184 del D.Lgs 152/06;
- rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani in quanto rientranti nel circuito della raccolta differenziata;
- gli sfalci e le potature derivanti da attività di manutenzione di aree verdi e giardini, effettuate da parte di ditte specializzate *esclusivamente presso le utenze domestiche*, alle quali è stato fatto obbligo di sottoscrizione di apposita dichiarazione del servizio che è stato loro erogato da tali Ditte terze;

2. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come Rifiuti Ingombranti (CER 20 03 07) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- materassi;
- poltrone e divani;
- sedie e altri mobili in materiali compositi;
- tapparelle e suppellettili;
- teli plastificati;
- tubi e cassette.

Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.

3. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti classificati come oli e grassi commestibili sono compresi solo quelli

provenienti dalle mense comunali (scolastiche);

4. Ai fini dell'assimilazione i materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri:

- a. *non* devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
- b. devono presentare compatibilità tecnologica e autorizzativa con gli impianti di recupero/trattamento specifico;
- c. *non* devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, ad esempio:
 - i. consistenza non solida;
 - ii. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - iii. fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, etc.);
 - iv. eccessiva polverulenza.
- d. *non* devono appartenere al seguente elenco:
 - i. rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di cava;
 - ii. rifiuti provenienti da attività di demolizione, costruzioni e scavi;
 - iii. rifiuti di imballaggi terziari;
 - iv. **rifiuti speciali pericolosi**;
 - v. **rifiuti speciali** originati da attività agricole e agro-industriali;
 - vi. **rifiuti speciali** originati da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e da attività di servizio;
 - vii. rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque della depurazione delle acque reflue da abbattimento di fumi, con eventuale verifica/esclusione di quanto raccolto dalle griglie a monte degli impianti di depurazione comunali (sfioratori a servizio delle fognature comunali comprese);
 - viii. i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico, qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione /manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer, ecc.);
 - ix. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - x. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, compresi gli pneumatici giunti a fine vita;
 - xi. i rifiuti da attività sanitarie (farmaci, rifiuti derivanti da medicazioni, attività diagnostiche, terapeutiche, ecc..) fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 15/07/2003 (sono assimilabili i rifiuti provenienti da attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai reparti a esclusione dei reparti con pazienti affetti da malattie infettive, e i materiali recuperabili quali contenitori in vetro di farmaci, materiale metallico non ingombrante, materiali ingombranti purché sterilizzati se necessario).

5. Per i **rifiuti speciali** che si formano nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti, il soggetto passivo dovrà presentare apposita dichiarazione nella quale specificare puntualmente:

- le attività svolte,
- i rifiuti che sono originati dall'esercizio di dette attività, elencando i CER

che si sono attribuite per classificare tali rifiuti (a tale dichiarazione è possibile allegare, sempre da parte dell'impresa, eventuali analisi merceologiche sui rifiuti prodotti),

- o le superfici sulle quali sono svolti i processi produttivi, compresi i magazzini di materie prime e prodotti finiti,

al fine di consentire agli uffici comunali preposti, sulla base di detta dichiarazione, l'assimilabilità o meno ai criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione ai rifiuti urbani.

6. L'assimilabilità ai rifiuti urbani "per quantità" dei **rifiuti speciali** che già presentino i criteri "di qualità" di cui ai commi precedenti viene stabilita e variata, sulla base di appositi provvedimenti, in funzione della capacità di gestione del servizio pubblico di raccolta, ovvero sulla base della compatibilità di gestione dei rifiuti stessi con le tecniche di raccolta o smaltimento adottate presso il servizio.

Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, le soglie quantitative sono definite in relazione alla produzione annua per unità di superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati, concordate con il Gestore del Servizio.

Tale criterio consente dunque di definire un coefficiente di produzione dei rifiuti di ciascuna attività produttiva, calcolato in conformità al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di cui al D.P.R. 158/99, il cui valore *massimo* è fissato in:

180 kg/m² x anno (0,60 kg/m² x giorno).

I rifiuti prodotti in quantità maggiore di tali criteri saranno considerati **rifiuti speciali**, e *non potranno pertanto essere assimilati agli urbani*.

Il Comune si riserva comunque la possibilità di variare tali limitazioni in seguito alla prossima determinazione da parte del Ministero dell'Ambiente dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani.

7. I produttori di rifiuti speciali assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:

- a. autosmaltimento dei rifiuti;
- b. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c. esportazione dei rifiuti mediante la spedizione di rifiuti transfrontaliera;
- d. tramite servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, che l'Amministrazione Comunale si riserva di istituire, al di fuori della privativa comunale, previa adozione di apposito atto deliberativo nelle forme previste dal D.Lgs 267/2000.

8. La responsabilità del produttore/detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:

- a. in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta qualora ne abbia titolo;
- b. in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario.

Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi.

9. Determinati rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere anche conferiti al Centro di Raccolta, una volta operativo, con le modalità definite nel **Titolo 7** del presente Regolamento e nelle quantità massime che sono indicate nell'**Allegato A** del Regolamento (che stabilisce le soglie quantitative massime per il conferimento di determinate tipologie di rifiuti al Centro di Raccolta).

In accordo al D.M. 8/4/2008, come modificato dal D.M. 13/05/2009, l'Amministrazione Comunale si riserva di decidere i CER, ovvero le tipologie di rifiuti urbani e assimilati che possono essere conferiti al Centro di Raccolta, sulla base delle caratteristiche e delle dotazioni del Centro stesso.

10. Non sono comunque assimilabili agli urbani i rifiuti di cui non sia ammesso lo smaltimento in

discariche di I categoria, anche se non pericolosi.

11. I criteri per la tassazione delle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani e le relative eventuali riduzioni sono normati dal Regolamento per la disciplina e l'applicazione del Tributo sui Rifiuti e Servizi (TARES).

Art. 43 "Rifiuti speciali e rifiuti speciali non assimilati agli urbani: raccolta e smaltimento"

1. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs 152/2006 la raccolta, lo smaltimento e il recupero di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali sono a carico del produttore che deve consegnare i rifiuti ad un soggetto autorizzato (tramite stipula di contratti con ditte specializzate);

2. L'Amministrazione Comunale può istituire servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali non Assimilati ai Rifiuti Urbani. Tali servizi non devono essere considerati obbligatori e del caso da realizzarsi sulla base di apposita convenzione tra Azienda e Comune/Gestore.

approvato nella seduta C.C. del 24.07.2013

TITOLO 6

DISCIPLINA ED INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI PULIZIE OBBLIGATORIE E BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

Art. 44 "Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni"

1. I terreni di pertinenza delle abitazioni, i luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da rifiuti abbandonati o depositati incontrollatamente, nonché da materiali inquinanti, anche se rilasciati da terzi.
2. A tal scopo i proprietari dei terreni indicati al comma 1 devono adottare recinzioni, canali di scolo altre opere ritenute idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.
3. Qualora su un'area venga accertato l'abbandono di rifiuti di rilevante entità, o comunque particolarmente significativo sotto altri profili, il Comune può disporre che il proprietario adotti le misure di cui al comma 2.

Art. 45 "Manutenzione e stato di conservazione dei terreni non edificati"

1. Al fine di garantire il decoro del territorio, evitare deturpamenti estetici ed inconvenienti igienici è fatto obbligo ai proprietari, locatari e conduttori di mantenere le aree di cui al comma 1 dell'art. 44 in stato di conservazione tale che sia evitata la crescita incontrollata di alberi, arbusti, rovi, siepi e piante erbacee, procedendo a periodici interventi di sfalcio dell'erba e di taglio o di potatura delle essenze arbustive ed arboree, con modalità e periodicità adeguate in relazione alla zone e alla tipologia di "verde".
2. In caso di inadempienza, qualora lo stato di manutenzione del terreno diventasse pregiudizievole per il decoro o per l'igiene pubblica, con ordinanza comunale si intimerà la pulizia delle aree e/o fabbricati entro il termine congruo. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvederà ad anticipare le spese necessaria alla pulizia, addebitando i costi ai proprietari o ai conduttori precedendo all'applicazione delle sanzioni previste.
3. Nell'ipotesi in cui i soggetti reiterino (art. 8 bis L. 689/81) la violazione delle norme di cui al comma 1 su area già oggetto di accertamento si procederà direttamente all'applicazione delle sanzioni; in tal caso l'agente accertatore, nel verbale di contestazione, farà menzione anche all'obbligo di procedere alla pulizia dell'area da parte dei soggetti obbligati entro 15 giorni dalla notifica del verbale; in caso di inosservanza, il Comune provvederà ad anticipare le spese necessarie alla pulizia, addebitando i costi ai proprietari o ai conduttori.

Art. 46 "Abbandono di rifiuti in aree pubbliche"

1. Il Comune, ai fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi degli artt. 192 e 255 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni può avvalersi dei competenti servizi dell'ARPA Friuli Venezia Giulia e della ASL n° 5 "Bassa Friulana".
2. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente (con propri mezzi) o tramite terzi, alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Le relative spese sono addebitate al responsabile qualora individuato. L'attività di rimozione, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati costituisce parte integrante del servizio pubblico di raccolta. Qualora i rifiuti rispettino i requisiti di assimilabilità sono conferiti al servizio pubblico di raccolta assicurandone per quanto possibile l'avvio al recupero. Le batterie al piombo rinvenute in stato di abbandono saranno raccolte

all'interno di appositi contenitori omologati ai sensi delle disposizioni vigenti e quindi avviate al recupero tramite impresa convenzionata con il Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo e Rifiuti Piombosi (COBAT).

Art. 47 "Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati"

1. I principi che disciplinano la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono quelli emanati ai sensi degli artt. dal 239 al 257 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

approvato nella seduta C.C. del 24.07.2013

TITOLO 7

UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA

Art. 48 "Norme per l'utilizzo del Centro di raccolta"

1. Le norme relative all'utilizzo del Centro di Raccolta, una volta operativo, definita struttura a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, vengono redatte nel rispetto delle vigenti norme in materia di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti con le modalità previste dal D.M. 08/04/2008, come modificato dal D.M. 13/05/2009, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 49 "Accesso e principi generali di Regolamento del Centro di raccolta"

1. Sono autorizzati ad accedere per conferire i rifiuti solo i seguenti soggetti:

- a. I cittadini residenti nel Comune di Porpetto aventi età uguale o superiore ai 18 anni, che conferiscono i materiali provenienti dalle proprie abitazioni, previa esibizione di un documento valido d'identità che attesti la residenza presso il comune; è facoltà del Gestore registrare i dati anagrafici degli utenti e la targa degli automezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti al fine di condurre eventuali verifiche per accertare la sussistenza del diritto a conferire presso il Centro di Raccolta. Il conferimento è consentito solamente durante l'orario d'apertura del Centro di Raccolta ed alla presenza del personale di servizio che riceverà e autorizzerà lo scarico dei materiali conferiti e provvederà, se e quando occorre, alla eventuale registrazione automatica o manuale del conferimento stesso per i controlli del caso. Al fine di verificare la natura, l'origine e la conformità dei rifiuti rispetto alle tipologie ed alle modalità e condizioni di conferimento ammesse, è fatto obbligo agli utenti di fornire al personale in servizio presso il Centro di Raccolta tutte le informazioni occorrenti, di esibire i documenti di identità, e di consentire anche l'eventuale ispezione dei carichi trasportati compresa l'apertura degli eventuali contenitori chiusi.

Gli utenti in particolare (cfr. art. 50):

- 1) sono obbligati ad osservare le presenti norme e tutte le indicazioni impartite dal personale addetto alla custodia del Centro di Raccolta;
- 2) devono avvisare il personale stesso di qualsiasi inconveniente, o disservizio, o pericolo e chiedere il suo aiuto per qualsiasi necessità (per esempio dubbi sulla destinazione del rifiuto, necessità di scaricare oggetti pesanti, o voluminosi, o pericolosi, ecc.);
- 3) devono soffermarsi all'interno dell'area esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di conferimento;
- 4) devono parcheggiare i propri veicoli al solo scopo di seguire lo scarico dei materiali, e poi liberare lo spazio occupato, in modo da non ostacolare il transito di altri automezzi;
- 5) devono evitare lo spandimento a terra di qualsiasi rifiuto ed in caso contrario raccoglierlo prontamente e completamente;
- 6) devono presentarsi al Centro di Raccolta con i rifiuti già in precedenza suddivisi per tipologie e quanto più possibile ridotti di volume e dimensione;
- 7) devono trasportare e conferire i rifiuti pericolosi in forma assolutamente separata fra loro e distinta anche rispetto a qualsiasi altra tipologia di rifiuto non pericoloso.
- 8) compatibilmente con la tipologia del rifiuto, sarà cura dell'utente provvedere a ridurre quanto più possibile le dimensioni, piegandolo e compattandolo.

b. Il personale ed i mezzi del Gestore del servizio di igiene urbana;

c. Gli addetti del Comune.

2. L'accesso con automezzi all'interno del Centro di Raccolta è subordinato: al mantenimento della sicurezza interna, a non creare eccessivo affollamento e ad attuare un efficace controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità, è loro facoltà rallentare l'ingresso ai veicoli e alle persone.

3. L'accesso da parte dell'utenza è consentito solo durante gli orari e nei giorni stabiliti per l'apertura dell'area come indicato nell'art. 52

4. Il servizio attualmente è gratuito per tutti i soggetti autorizzati. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assoggettare a tariffazione il conferimento di alcune tipologie di materiali.

5. L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio, o per motivi di interesse pubblico, previa autorizzazione del Responsabile Comunale del servizio e/o Gestore.

Art. 50 "Norme comportamentali e misure di sicurezza"

Ai fini della preservazione della sicurezza, della salute e dell'igiene degli utenti e degli addetti alla custodia, per tutta la durata di permanenza presso il Centro di raccolta è fatto obbligo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) è severamente vietato all'utenza sostare e parcheggiare autovetture, cicli e motocicli all'interno dell'area della piazzola ecologica, se non per il solo tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico dei rifiuti, al fine di evitare intralci alla circolazione;
- 2) l'utente dovrà accedere ai contenitori e ai luoghi di deposito, anche con propri automezzi, secondo le indicazioni impartite dal custode;
- 3) l'utente non è autorizzato a introdurre rifiuti non consentiti al Centro di raccolta, ovvero non indicati nell'elenco dei CER ammessi (v. *Allegato A*);
- 4) l'utente, in particolar modo se alla guida di un veicolo, è soggetto al rispetto di un *ordine sequenziale* di ingresso all'area, seguendo le istruzioni impartite dall'addetto alla custodia, e non superando la velocità massima di 10 km/h;
- 5) l'utente che conferisce del materiale all'interno del Centro di Raccolta deve, sotto la propria diretta responsabilità, e anche in quanto specificato nella cartellonistica di sicurezza infissa, mantenere comportamenti tali da non creare danno a sé, ai custodi o ad altre persone o cose presenti all'interno del Centro (ad esempio, lanciare oggetti o effettuare lo scarico dei rifiuti in maniera distratta e noncurante, onde evitare fuoriuscite dai contenitori, proiezioni di schegge, rottura del materiale, ecc., oppure intralciare o ritardare l'opera degli addetti all'espletamento del servizio);
- 6) l'utenza è tenuta a un comportamento corretto ed educato nei confronti degli addetti alla gestione del Centro;
- 7) l'utente non deve utilizzare impropriamente i contenitori e le attrezzature presenti (ad esempio, imbrattando, danneggiando, manomettendo o introducendo rifiuti non conformi);
- 8) è severamente vietato, per qualsiasi motivo, l'introduzione di persone non autorizzate nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti;
- 9) è assolutamente proibito accedere al Centro di raccolta indossando calzature non idonee (es. calzari, sandali, infradito, ciabatte), data la possibilità di ferite, tagli, traumi, contusioni provocati dal contatto con schegge, punte taglienti, pezzetti di materiale presenti a terra;
- 10) i quantitativi di materiale da conferire al Centro di raccolta dovranno essere compatibili con le quantità previste dal Regolamento stesso (v. *Allegato A*), e con la capienza dei contenitori, su accertamento del custode del Centro;
- 11) è severamente vietato lasciare e abbandonare, dopo aver espletato le operazioni di trasporto e scarico del materiale, rifiuti di qualsiasi genere, nonché l'inquinamento e l'imbrattamento del Centro di raccolta;

- 12) gli utenti rispettino *sempre* le disposizioni e le istruzioni impartite dal custode, nonché le norme di sicurezza indicate dalla segnaletica e dalla cartellonistica affissa;
- 13) *è assolutamente fatto divieto di fumare* nel Centro di Raccolta, a causa della presenza nello stesso di materiale infiammabile, né di conferire materiale acceso;
- 14) l'utente eviti azioni avventate e atteggiamenti inopportuni, soprattutto nelle situazioni di emergenza (ad esempio, correre via, fare slalom tra le persone o spingerle, urlare, creare panico, gettare i rifiuti per terra, creare confusione sia all'interno dell'area, sia presso le vie di fuga, che devono essere lasciate il più possibile libere, specialmente se si è alla guida del proprio veicolo, evitando ingorghi e code, e di suonare il clacson);
- 15) l'utenza non potrà accedere al Centro al di fuori dagli orari di apertura al pubblico;
- 16) le operazioni di *asporto e carico dei rifiuti depositati* presso il Centro di raccolta, effettuate dalle Ditte autorizzate, *dovranno di norma* (salvo casi eccezionali) *svolgersi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico*.

Art. 51 "Operatori del servizio"

Sono operatori del servizio:

- a. i soggetti incaricati dal Comune alla custodia e manutenzione della piazzola ecologica, nonché al controllo durante la fase di ingresso e di uscita dei rifiuti conferiti (addetti alla custodia);
- b. i soggetti incaricati dal Comune di prelevare ed avviare al riuso, al recupero e/o allo smaltimento i rifiuti custoditi nel Centro di Raccolta;
- c. gli operatori ecologici, addetti al servizio di igiene urbana comunale, designati dal Gestore;
- d. gli addetti del Comune preposti.

In particolare, ogni addetto alla custodia del Centro:

- 1) è tenuto a indossare apposita divisa di riconoscimento, guanti di protezione e scarpe antinfortunistiche, nonché mascherine e/o occhiali di protezione allorché lo ritenga necessario o a sua discrezione;
- 2) deve imporre all'utenza il rispetto di un ordine sequenziale di ingresso al Centro di raccolta, fornendo ad essa con cortesia e fermezza adeguate informazioni e istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti;
- 3) a sua discrezione, può richiedere all'utente *domestico* l'esibizione di un documento di identità, mentre per le utenze *non domestiche* (professionali) potrà registrare generalità, ragione sociale, CF e P. IVA, tipologia e quantità dei materiali conferiti, nonché la targa del mezzo usato, inoltre potrà compilare la modulistica prevista dal **D.Lgs 151/2005**, dal **D.M. 65/2010** e dai **D.M. 08/04/2008** e **D.M. 13/05/2009**; l'addetto controllerà tuttavia che tali utenze non domestiche appartengano a una lista, rilasciata dal Comune, di potenziali conferitori ai quali è consentito l'accesso al Centro di raccolta, tra cui i Distributori autorizzati dal Centro di Coordinamento RAEE;
- 4) deve controllare sempre visivamente il materiale in ingresso, distinguendo la tipologia di rifiuti e la loro origine (domestica e non), al fine di evitare tempestivamente il conferimento di rifiuti non conformi, specialmente se pericolosi;
- 5) è tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse categorie di rifiuti;
- 6) deve agevolare il corretto utilizzo del Centro e delle sue strutture *dando* con cortesia e fermezza adeguate *informazioni e istruzioni*, deve aiutare e assistere i conferitori durante le operazioni di accesso alle rampe e di scarico dei rifiuti per facilitare il regolare afflusso degli stessi, qualora ciò si renda necessario o utile, e in ogni caso deve prestare sempre aiuto agli utenti in difficoltà;
- 7) deve coordinare i movimenti quando il trasporto del carico è effettuato da più persone;
- 8) deve, a sua discrezione o qualora si renda necessario o indispensabile, agevolare il trasporto del materiale con l'ausilio di carrelli a mano o carriole, onde ridurre al minimo possibile la

manovrabilità dei rifiuti, distribuendo sempre in maniera efficace il peso sui mezzi di movimentazione in modo da evitare il ribaltamento del carico;

- 9) colloca direttamente i *rifiuti urbani pericolosi* negli specifici contenitori;
- 10) dovrà evitare categoricamente di far manipolare sul posto i rifiuti dagli utenti;
- 11) qualora l'utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi del Regolamento del Centro di raccolta, il Gestore è tenuto a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni e richiedendo, se del caso, l'intervento della Polizia Municipale;
- 12) in caso di situazioni di emergenza (incendio, sversamento e spandimento di rifiuti o liquidi, ecc.), deve tempestivamente interdire l'accesso al Centro da parte degli altri utenti, attivare le *procedure di emergenza e di evacuazione* controllata dell'area facendo mantenere la calma agli utenti, avvisare la competente struttura di emergenza e l'Amministrazione comunale dell'accaduto.

Art. 52 "Orario di apertura"

1. Gli orari di apertura del Centro di Raccolta saranno determinati dal Comune e resi noti mediante cartello apposto in loco e inseriti nel sito Internet del Comune.

Art. 53 "Categorie di rifiuti conferibili"

1. Il Centro di raccolta è istituito a completamento delle raccolte differenziate domiciliari e per ricevere, in certi casi, tipologie di rifiuto non comprese nelle stesse.
2. Le categorie di rifiuto conferibili direttamente a cura del produttore, sono:
 - a) le frazioni di Rifiuto Solido Urbano (R.S.U.) e imballaggi, preventivamente differenziate, e provenienti dalle utenze domestiche (carta, cartone, plastica, alluminio, vetro, legno, ferro, etc.);
 - b) imballaggi in materiali misti (provenienti dalle utenze domestiche);
 - c) la frazione di Rifiuto Solido Urbano (R.S.U.) non differenziata (secco non riciclabile). Tale rifiuto viene accettato solo in casi particolari/eccezionali/di impossibilità reale all'utilizzo del servizio regolare mediante cassonetto stradale (esempio: partenza per viaggio/ferie/mancata raccolta, etc.) proveniente dalle utenze domestiche;
 - d) la frazione organica (umido) del Rifiuto Solido Urbano (R.S.U.). Tale rifiuto viene accettato solo in casi particolari/eccezionali/di impossibilità reale all'utilizzo del servizio regolare mediante cassonetto stradale (esempio: partenza per viaggio/ferie/mancata raccolta, ect.) proveniente dalle utenze domestiche;
 - e) Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.) provenienti esclusivamente dalle utenze domestiche (componenti elettronici, neon, pile, farmaci; contenitori T e/o F, vernici/ solventi/ sostanze alcaline/prodotti fotochimica/acidi...)
 - f) Rifiuto verde proveniente da sfalci e da potature (proveniente dalle utenze domestiche);
 - g) Rifiuti Urbani Ingombranti costituiti da beni di consumo provenienti da utenze domestiche (mobili, materassi, reti, etc.);
 - h) Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigoriferi, televisori, lavatrici, attrezzature tecnologiche e loro componenti elettroniche, etc.) provenienti da sole utenze domestiche o da distributori/conferitori autorizzati;
 - i) Oli e grassi allo stato liquido, d'origine animale e vegetale, residui della cottura presso le utenze domestiche oppure mense scolastiche;
 - j) Materiali in vetro ingombrante (lastre, damigiane etc.);
 - k) Neon, tubi fluorescenti e lampadine (provenienti dalle utenze domestiche);

- l) Imballaggi e materiali in legno;
- m) Imballaggi metallici, materiali ferrosi;
- n) Piccole quantità di inerti provenienti da attività ordinarie e straordinarie di manutenzione strettamente domestica;
- o) Toner e cartucce per stampa provenienti dalle utenze domestiche;
- p) Oli minerali esclusivamente di provenienza domestica;
- q) Batterie esauste esclusivamente di provenienza domestica.

Art. 54 "La gestione dei rifiuti elettronici RAEE"

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera a) D.Lgs 151/05 e del successivo decreto attuativo (D.M.8/3/-2010 n. 65 "Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature") il Comune è tenuto:

- ad assicurare la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici prodotti nel proprio territorio;
- a permettere agli operatori della distribuzione di RAEE (o a soggetti terzi che agiscono in loro nome), provenienti da utenze domestiche ubicate sia nel territorio comunale che nel territorio di altri Comuni, in quanto accreditati sul portale del Centro di Coordinamento RAEE, di conferire gratuitamente al Centro di Raccolta detti rifiuti, avendo il Comune manifestato la propria disponibilità a ricevere i RAEE domestici conferiti dalla Distribuzione, tenendo in considerazione le capacità ricettive del Centro e i limiti quantitativi massimi di cui all'Allegato A, e in accordo a quanto prescritto dal Protocollo d'Intesa ANCI-Centro di Coordinamento RAEE del 24/06/2010 e dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs 151/2005.

In caso di RAEE provenienti da nuclei domestici ubicati in altri Comuni, conferiti ai Distributori, in virtù dei premi di efficienza e fatti salvi gli eventuali accordi esistenti a livello territoriale, il Comune potrà stipulare con i Distributori, ai sensi del sopra citato art. 6, comma 1, lett a) del D.Lgs 151/2005, un'apposita convenzione non onerosa.

- Tutti i rifiuti conferiti dalla Distribuzione che non siano RAEE, o che siano RAEE contaminati irreversibilmente, saranno respinti dal Centro di Raccolta, come indicato dall'art. 12 del Protocollo d'Intesa ANCI-Centro di Coordinamento RAEE del 24/6/2010 (organizzazioni di categoria della Distribuzione).

2. Le operazioni di trasporto, dal Centro di Raccolta e successive operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento sono a carico dei produttori ai sensi del D.Lgs 151/05, dove per produttori si intende chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata:

- fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
- rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotti da altri fornitori;
- importa o immette per primo, nel mercato nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di una attività professionale e ne opera la commercializzazione. Per quanto riguarda i RAEE storici provenienti dai nuclei domestici, i produttori avranno una responsabilità collettiva, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Tale responsabilità viene espletata attraverso la costituzione di sistemi collettivi, mediante consorzi.

Art. 55 "Divieti"

1. Presso il Centro di Raccolta è severamente vietato:

- a. accedere e conferire rifiuti da parte di soggetti che non abbiano i requisiti indicati all'art. 49;

- b. accedere con modalità diverse da quelle prescritte dall'art. 49;
- c. depositare rifiuti solidi urbani per i quali esiste il servizio di raccolta domiciliare fatte salve possibilità diverse previste dal presente Regolamento e dalla convenzione di utilizzo del Centro di raccolta;
- d. depositare qualunque tipo di rifiuto che non appartiene alle categorie specificate nell'art. 53 del presente Regolamento;
- e. conferire, da parte delle utenze non domestiche, rifiuti provenienti da attività produttive industriali ed artigianali;
- f. conferire, da parte di utenze non domestiche, qualsiasi tipo di rifiuto;
- g. scaricare rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione della piattaforma.

approvato nella seduta C.C. del 24.07.2013

TITOLO 8

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 "Attività di controllo"

1. Le attività di controllo sul rispetto e sull'applicazione del presente Regolamento avvengono:
 - su segnalazione/esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
 - su segnalazione anche verbale degli operatori del servizio;
 - per decisione del Responsabile Comunale del servizio;
 - su diretta iniziativa dell'Ufficio di Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine.
2. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio sia degli organi di polizia del contenuto dei sacchi, cartoni, contenitori o altro che si suppone siano in violazione alle norme del presente Regolamento.
3. L'Amministrazione potrà in qualunque momento decidere, con apposita delibera di Giunta, di avvalersi di mezzi audiovisivi o mezzo per il controllo qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
4. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, il Gestore attiva la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento comunicando le violazioni amministrative previste dal presente e dal successivo articolo 57, ovvero da quanto espresso nell'Allegato "B" del presente Regolamento.
5. I controlli sono effettuati da personale del soggetto Gestore anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza; tale personale, per lo svolgimento di tali mansioni, ha la qualifica di incaricato di pubblico servizio; i nominativi dei soggetti incaricati vengono comunicati dal soggetto Gestore al Comune.
6. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.
7. Le procedure di richiamo saranno così effettuate:
 - primo avviso: mediante affissione di etichetta esplicativa sul contenitore non in regola;
 - secondo avviso: comunicazione scritta con allegata foto della mancata conformità del rifiuto.
8. In caso di mancata rispondenza ai suindicati avvisi si procederà all'applicazione delle sanzioni previste all'allegato "B" del presente Regolamento.

Art. 57 "Controllo e sanzioni"

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 56 il controllo dell'osservanza del presente Regolamento è attribuito in particolare alla Polizia Municipale ed a quanti altri espressamente incaricati dall'Amministrazione Comunale.
2. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non siano già previste come reato o violazione amministrativa da altre norme di legge, con il pagamento di sanzioni amministrative come risulta dal prospetto allegato B del presente Regolamento successivamente all'espletamento alle procedure di richiamo di cui al comma 7 dell'art. 56.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, il trasgressore è tenuto in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi (procedendo alla rimozione, all'avvio al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti e quant'altro ritenuto necessario).

Art. 58 "Contributi CONAI"

1. I contributi che, ai sensi dell'Accordo ANCI-CONAI, il CONAI e/o i Consorzi di Filiera dovessero erogare a fronte dei costi di raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi

primari o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, saranno di competenza esclusiva dell'Amministrazione Comunale o, tramite delega, del Gestore dei servizi. Tali contributi potranno venir destinati ad interventi ed iniziative per l'incentivazione ed il potenziamento della raccolta differenziata.

Art. 59 "Riferimento ad altri regolamenti" – Norma transitoria

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, deve intendersi abrogata ogni altra precedente disposizione regolamentare comunale contrastante con quelle del presente Regolamento.
2. Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento rimangono tuttavia validi i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (in questo documento disciplinati al Titolo 5) definiti dai relativi regolamenti comunali precedenti, in attesa della messa a regime e dell'allineamento di tutte le convenzioni in essere con Ditte terze specializzate ai dettami del Regolamento per la Disciplina e l'Applicazione del Tributo sui Rifiuti e Servizi (TARES).

Art. 60 "Entrata in vigore"

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Comunale ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale.

approvato nella seduta C.C. del 24.07.2013

ALLEGATO A: Limiti quantitativi per i rifiuti accettati al Centro di Raccolta

Le tipologie e i limiti per il conferimento dei rifiuti urbani nel Centro di Raccolta, una volta divenuto operativo, sono fissati compatibilmente con la capacità ricettiva e gestionale dello stesso. Di seguito sono elencati i rifiuti conferibili al Centro di Raccolta, identificati tramite i loro rispettivi CER.

Limiti quantitativi massimi per il conferimento

TIPOLOGIE DI RIFIUTI	Limiti quantitativi per anno in kg/lt o in pezzi	Limiti quantitativi in kg o in pezzi per singolo conferimento
CER 20 01 29* e 20 01 30 detergenti contenenti sostanze pericolose (ATTUALMENTE SERVIZIO NON ATTIVO)	20 lt	5 lt
CER 20 01 13* Solventi (ATTUALMENTE SERVIZIO NON ATTIVO)	20 lt	5 lt
CER 20 01 14* Acidi (ATTUALMENTE SERVIZIO NON ATTIVO)	20 lt	5 lt
CER 20 01 15* Sostanze alcaline (ATTUALMENTE SERVIZIO NON ATTIVO)	20 lt	5 lt
CER 20 01 17* Prodotti fotochimici (ATTUALMENTE SERVIZIO NON ATTIVO)	20 lt	5 lt
CER 20 01 19* Pesticidi (ATTUALMENTE SERVIZIO NON ATTIVO)	20 lt	5 lt
CER 16 05 04* Bombe, estintori (ATTUALMENTE SERVIZIO NON ATTIVO)	2	1
CER 17.01.07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, e ceramiche e CER 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizioni (sempre e esclusivamente di provenienza domestica)	500	100 (10 secchi)
CER 15 01 01 Imballaggi di carta e cartone e 20 01 01 Rifiuti di Carta e cartone	Illimitato	50
CER 15 01 02 Imballaggi in plastica e CER 20 01 39 rifiuti in plastica	Illimitato	100
CER 15 01 03 Imballaggi in legno (p.es. cassette) definiti in mc) e CER 200137* e 200138 rifiuti legnosi	Illimitato	2 mc
CER 15 01 04 Imballaggi in metallo e CER 20 01 40 rifiuti in metallo	illimitato	50
CER 15 01 07 Imballaggi in vetro e CER 20 01 02 Rifiuti in Vetro (p.es. contenitori di vetro, damigiane, lastre)	Illimitato	50
CER 15 01 06 Imballaggi in materiali composti (poliaccoppiati)	500	100

CER 15 01 11* e 15 01 10* contenitori T/FC (Bombolette spray) (ATTUALMENTE SERVIZIO NON ATTIVO)	50 pezzi	10 pezzi
CER 20 01 25 Oli e grassi commestibili (compresi quelli provenienti dalle mense comunali (scolastiche))	50	5
CER 20 01 26* es. Olio minerale (derivante dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche).	10	5
CER 15 01 06 e 08 03 18 e 20 03 99 toner esauriti non pericolosi comprese cartucce	10 pezzi	5 pezzi
CER 20 02 01 Rifiuti biodegradabili prodotti da giardini (p.es. Ramaglie, sfalci, patate)	7.500	200
CER 20 03 07 Rifiuti Ingombranti (Materassi, mobili realizzati in più materiali, ecc.)	10 mc	3 mc
CER 20 01 35* e CER 20 01 36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (anche televisori) di sola provenienza domestica	N. 10	N. 2
CER 20 01 23* Apparecchiature contenenti CFC (frigocongelatori, condizionatori, etc) di sola provenienza domestica	N. 4	N. 1
CER 20 01 21 RAEE: tubi fluorescenti e altri tubi contenenti mercurio, lampadine, etc.. di sola provenienza domestica	N. 10 neon	N. 5 neon
CER 20 01 33* e 20 01 34 Batterie e Accumulatori a base di piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche.	2	1
CER 20 01 27* E 20 01 28 Vernici, inchiostri, adesivi e resine (ATTUALMENTE SERVIZIO NON ATTIVO)	50 lt	10 lt

Nell'eventuale possibilità di conferimento di RAEE da parte dei distributori il limite suddetto va inteso riferito a ciascun utenza domestica da cui proviene il RAEE (vedasi nel dettaglio art. 54).

Il Comune potrà nel futuro modificare o estendere, a seguito di mutate esigenze organizzative, tecniche o a seguito successive normative, le tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate.

Il Comune potrà rifiutare il permesso di conferire al Centro di Raccolta tutti i rifiuti per i quali fosse in vigore o risultasse in vigore l'obbligo di conferimento a soggetti diversi (es.: Consorzi obbligatori di raccolta, esercenti con attività di ritiro con sistema della cauzione, etc.).

ALLEGATO B: Importo sanzioni

Fatto salvo quanto già stabilito all'art. 57 e nelle altre disposizioni di legge, in caso di violazione agli obblighi e prescrizioni previsti dal presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sottoelencata:

- a) Per le violazioni dell'art. 7: per i commi 1-2-3-5-6-7-8-9-10-13 **da € 100,00 a € 600,00**, per il comma 11 **da € 200,00 a € 1.200,00** per il comma 12 **da € 100,00 a € 600,00** se non pericolosi e **da € 200,00 a € 1.200,00** nel caso di rifiuti pericolosi;
- b) Per le violazioni dell'art. 11 commi 4-5 6 **da € 100,00 a € 600,00**
- c) Per le violazioni dell'art. 32 comma 2-3, **da € 100,00 a € 600,00**;
- d) Per le violazioni degli art. 34-35-36 (commi 1 e 2) **da € 100,00 a € 600,00 con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi**;
- e) Per le violazioni dell'art. 36 comma 3, si rimanda alle prescrizioni e sanzioni previste dal Regolamento comunale di polizia rurale e gestione del territorio approvato con delibera di C.C. n. 28/2012;
- f) Per le violazioni dell'art. 37: comma 1) da **Euro 100,00 a Euro 600,00** e comma 2) da **Euro 100,00 a Euro 600,00 con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi**;
- g) Per le violazioni dell'art. 39 comma 2, per i rifiuti urbani: da **Euro 100,00 a Euro 600,00**; per rifiuti speciali: da **Euro 200,00 a Euro 1.200,00**;
- f) Per le violazioni dell'art. 44 comma 1 da **Euro 200,00 a Euro 1.200,00**;
- g) Per le violazioni dell'art. 45 comma 1 da **Euro 200,00 a Euro 1.200,00**;
- h) Per le violazioni dell'art. 45 comma 3 da **Euro 400,00 a Euro 2.400,00**.

Fatta salva l'applicazione delle suddette sanzioni, eventuali oneri aggiuntivi per la corretta selezione o l'avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti, conferiti in difformità alle norme stabilite dal presente Regolamento, saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.